

Legge regionale 19 aprile 1994, n.32

Modifiche alla L.R. 11 agosto 1993, n. 54 concernente l'Istituzione dell'Albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti: criteri e procedure per l'iscrizione

ARTICOLO 1

L'art. 18 della LR 11 agosto 1993 n. 54 e' cosi' sostituito:

"Art. 18

(Norma transitoria)

1. Per 15 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e' prorogata l'efficacia dell'albo regionale provvisorio degli Enti ausiliari. L'iscrizione al predetto albo comporta gli effetti previsti dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 "Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della L. 22 dicembre 1975 n. 685, recante la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

2. Entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti iscritti all'albo di cui al comma 1 fanno domanda al Presidente della Giunta Regionale per essere iscritti nell'albo di cui all'art. 1. A tal fine devono presentare autocertificazione dalla quale risulti che l'atto costitutivo o lo statuto nonche' i dati ed i documenti di cui all'art. 11, comma 3 e 4, non hanno subito variazioni o dalla quale risultino le variazioni intervenute.

3. Nel caso in cui siano intervenute variazioni relative ai dati di cui all'art. 11 commi 3 e 4 lettera a), copia della domanda e della autocertificazione di cui al comma 2, e' inviata all'Unita' Sanitaria Locale in cui l'Ente ha la propria sede operativa. In caso di piu' sedi la domanda e' inviata a ciascuna Unita' Sanitaria Locale in cui le sedi stesse sono ubicate. L'Unita' Sanitaria Locale entro 30 giorni dal ricevimento della domanda esprime il parere di cui all'art. 12, comma 4.

4. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere di cui al comma 3, se necessario ai sensi di quanto ivi disposto, ed accertato il permanere dei requisiti in base ai quali era stata disposta l'iscrizione all'albo provvisorio, iscrive l'Ente all'albo regionale di cui all'art. 1. Nel caso in cui siano venuti meno i requisiti suddetti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto

motivato di diniego.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro e' ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

6. Gli Enti ausiliari che non abbiano provveduto nel termine di cui al comma 2, alla presentazione della domanda e all'invio della documentazione nello stesso indicata, sono cancellati dall'Albo provvisorio. Se intendono essere iscritti all'Albo di cui all'art. 1, gli Enti devono presentare domanda secondo quanto previsto dall'art. 11."

ARTICOLO 2

L'art. 19 della LR 11 agosto 1993, n. 54 e' cosi' sostituito:

"Art. 19

(Norme finali)

1. Ai fini del convenzionamento con le Unita' Sanitarie Locali -- sulla base dello schema-tipo di convenzione approvato con decreto del Ministero della Sanita' in data 19 febbraio 1993, emanato ai sensi dell'art. 117, comma 3, del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 -- il Consiglio regionale, entro il 30 giugno 1994, in attesa della determinazione della retta giornaliera sulla base dell'accordo nazionale di cui all'art. 10 del decreto ministeriale citato, stabilisce in via transitoria l'ammontare delle stesse rette.

2. Il Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla stipula dell'accordo predetto ridetermina l'entita' delle rette, in relazione a quanto dallo stesso accordo stabilito. Fatto salvo l'adeguamento automatico annuale di cui all'art. 10 del decreto ministeriale, 19 febbraio 1993, il Consiglio rivede l'entita' delle rette, con cadenza triennale, a seguito della rideterminazione mediante l'accordo nazionale.

3. Le rette di cui al precedente comma, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, devono essere determinate tenuto conto del programma svolto dall'Ente ausiliario e del personale impiegato.

4. Le convenzioni in atto tra Unita' Sanitarie Locali ed Enti ausiliari decadono a far data dal 31 dicembre 1994.

5. Gli Enti di cui all'art. 1 possono richiedere iscrizione al Registro regionale istituito ai sensi della LR 26 aprile 1993 n. 28 concernente "Norme relative ai

rapporti dell'organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del Registro Regionale dell'organizzazione di volontariato", perche' in possesso dei requisiti previsti dalla predetta Legge."